



39118/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 15/09/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI CONTI
- Dott. CARLO CITTERIO
- Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
- Dott. ORLANDO VILLONI
- Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

- Presidente - SENTENZA N. 1472
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 28475/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARESCA GIUSEPPE N. IL 13/12/1986
TRAMONTANO ORSOLA N. IL 30/10/1959

avverso l'ordinanza n. 532/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
08/05/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *F. Balchi* per la *frattributione*

*in udienza camerale ex art. 127 c.p. o la rimessione
degli atti all'~~istruzione~~ istruzione Unice sul punto, pregiudiziale*

Udit i difensori Avv.;



RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe Maresca e Orsola Tramontano ricorrono avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli in data 8-14.5.15 ha confermato il decreto di sequestro probatorio di armi da fuoco legittimamente detenute ma conservate in armadio blindato aperto all'atto dell'accesso di polizia, armi bianche e cartucce, marijuana conservata in diversi involucri in più luoghi.

Enunciano motivi di:

. (pag. 1-3) mancanza di motivazione e violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) e 2-ter sul punto dedotto in sede di riesame della mancanza di sigilli "nello scatolo di cartone ed all'interno delle buste contenenti il materiale sequestrato" e sulla mancanza di motivazione nel decreto di convalida, alla luce della riferita comprovata presenza in sede di accertamento tecnico di un quantitativo di sostanza presunta stupefacente superiore a quello descritto nel verbale di sequestro;

. (pag. 4-5) violazione di legge per l'avvenuta redazione di due verbali di sequestro (ore 14 e 30 ed ore 17 e 30, il secondo relativo a sostanza stupefacente) dai quali si evincerebbe la prosecuzione illecita dell'attività di ricerca, anche in assenza del difensore, presente solo all'accertamento tecnico dell'11.6.15.

2. Il procedimento giunge all'odierna udienza con rito camerale con partecipato, ex art. 611 cod. proc. pen..

In proposito, il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte per la fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. e in subordine per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite. Richiama l'insegnamento di Sez. U. sent. 14/1993, Lucchetta, argomentandone la permanente efficacia pur dopo Sez. U. ord. 41694/2012, Nicosia, e Sez. U. sent. 9857/2009, Manesi, in assenza di modifiche al quadro normativo che costituiva il contesto della sentenza n. 14/93 ed alla luce dell'orientamento di massima della giurisprudenza comunitaria (per tutte Corte EDU 29.10.13, Vardara contro Italia e 20.1.09 Sud Fondi contro Italia) in considerazione del carattere afflittivo dell'ablazione reale, affine alla 'sostanza' delle misure sanzionatorie che solleciterebbe l'ampia applicazione dei 'benefici' della partecipazione, della comunicazione e della contrapposizione dialettica.

9

99

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La questione sul rito da seguire per deliberare sui ricorsi è pregiudiziale ad ogni valutazione anche sulla loro ammissibilità e all'esame del loro contenuto, il rilievo del Procuratore generale di fatto introducendo anche un'eccezione di nullità dell'odierna udienza, per violazione del contraddittorio.

4. Si ripropone la questione di diritto se il ricorso per cassazione proposto avverso ordinanze del tribunale del riesame o dell'appello cautelare che abbiano deliberato in materia di sequestro preventivo (ai sensi degli artt. 322, 322-bis, 324 e 325 cod. proc. pen.) debba essere trattato con il rito camerale non partecipato disciplinato dall'art. 611 ovvero con il rito camerale partecipato previsto dall'art. 127.

5. E' opportuno ricordare che per il giudizio di cassazione la regola generale è posta dall'art. 611 cod. proc. pen. (da ultimo Sez. U. sent. 36848/14, Burba; Sez. U. sent. n. 9857/2009, Manesi).

Il legislatore ha consapevolmente previsto che quando il ricorso non è proposto contro un provvedimento emesso nel dibattimento o contro una sentenza deliberata ex art. 442 il rito ordinario davanti alla Corte di cassazione è quello camerale con il solo contraddittorio scritto, secondo la disciplina dell'art. 611 seconda e terza parte. La Corte giudica quindi sui motivi di ricorso, sulle richieste/conclusioni scritte del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti, senza intervento dei difensori e della parte pubblica.

Il ricorrente e tutte le altre parti hanno la possibilità di presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza, con possibilità di repliche fino a cinque giorni prima.

Il rito camerale partecipato, nelle forme dell'art. 127 e, in particolare, con la possibilità dell'intervento orale delle parti, costituisce pertanto un'eccezione, che deve essere espressamente prevista dal medesimo legislatore.

Deve quindi constatarsi che per il legislatore le doglianze proposte nei confronti di provvedimenti diversi da quelli deliberati al dibattimento e dalla sentenza che definisce un processo trattato con il rito abbreviato trovano esaustiva trattazione con un contraddittorio scritto, caratterizzato dalla più ampia possibilità di interlocuzione e replica, soggetta solo a termini (quindici giorni, cinque giorni prima dell'udienza) funzionali appunto ad assicurare al potenziale contraddittore la conoscenza delle ragioni della controparte e la possibilità di utile efficace replica.

9

99

Tale consapevole scelta sistematica del legislatore si sottrae ad alcuna censura di manifesta irrazionalità e risulta, invece, assolutamente coerente con l'alto tasso di tecnicismo che caratterizza il giudizio di cassazione e determina e spiega il ristretto limite della cognizione della Corte, secondo l'art. 606. Un giudizio nel quale, innanzitutto, non trova spazio alcuno tutto ciò che attiene alla mera persuasività ed al libero convincimento, propri invece del giudizio di merito e specifico ambito di influenza di un intervento orale.

Né può dirsi che il rito camerale partecipato sia connotato indefettibile della maggior rilevanza dei beni/interessi giuridici o di fatto che caratterizzino oggettivamente le singole fattispecie, per ragioni 'di struttura' (libertà, patrimonio, ecc.) o per la contingenza del caso concreto.

In linea generale deve evidenziarsi che è la concreta disciplina complessiva del giudizio di cassazione che impedisce, rendendola in realtà arbitraria, alcuna ricostruzione interpretativa sistematica che colleghi il rito alla qualità dell'interesse/bene giuridico sotteso alla doglianza che fonda il ricorso. Bastino in proposito i richiami alle discipline del ricorso contro sentenze di applicazione della pena (incidenti sulla libertà della persona) e del ricorso incidentalmente valutato non ammissibile (che secondo l'art. 610 comma 1 conduce alla decisione con rito camerale non partecipato anche di ricorsi proposti contro provvedimenti emessi nel dibattimento: in concreto anche rispetto a sentenze di merito di condanna a pene elevate). Le variabili che collegano pertanto l'interesse/bene giuridico al rito sono diverse (attenendo ai limiti del ricorso, alla sua qualità, alla non palesemente irrazionale discrezionale diversità di apprezzamento del legislatore) e di caratteristiche tali da impedire appunto alcun abbinamento proprio di teorici automatismi esito di mera attività interpretativa.

Quanto poi ai provvedimenti che incidono sul patrimonio, già sul piano astratto/sistematico parrebbe francamente arbitrario operare una articolata distinzione dei riti secondo una presunta oggettiva (ma in realtà solo discrezionale) differenziazione qualitativa (ad esempio tra varie tipologie di sequestri o di soggetti interessati), rispetto ad una realtà che, invece, è in sé e oggettivamente la medesima: la provvisoria sottrazione ad un soggetto della libera disponibilità di un determinato bene. Si tratta, appunto, di scelte tipiche e proprie della discrezionalità non manifestamente irragionevole del legislatore, cui solo competono le scelte 'di valore' e 'di sistema', a chi è chiamato ad applicare la norma, ed alle parti che ciò sollecitano, residuando il solo ambito della proposta di verifica della compatibilità costituzionale della scelta legislativa contingente.

9

Zgn

Va in proposito osservato che pure le più recenti Sez. U. sent. n. 9857/09, Manesi (p. 12 in particolare) hanno spiegato che il rito camerale di cassazione (ex art. 611) si caratterizza per un contraddittorio cartolare che, anche per i suoi ritmi temporali, costituisce valido espletamento del diritto defensionale delle parti.

6. La regola generale e non manifestamente irrazionale del procedimento in camera di consiglio nel giudizio di cassazione è quindi che "Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica".

Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è disciplinato dall'art. 325.

Tale norma prevede al comma 1 la limitazione del contenuto del ricorso: può essere proposto solo per violazione di legge (e non per tutti i casi previsti dall'art. 606, comma 1). Il comma 2 disciplina la facoltà del ricorso immediato contro il provvedimento genetico, alternativo alla richiesta di riesame. Il comma 4 prevede che il ricorso non sospenda l'esecuzione dell'ordinanza impugnata.

Il comma 3 dell'art. 325 dispone che "Si applicano le disposizioni dell'art. 311, commi 3 e 4".

Il comma 3 indica dove deve essere presentato il ricorso, l'informazione della sua presentazione all'autorità procedente, l'invio degli atti alla corte di cassazione.

Il comma 4 prevede che: i motivi devono essere contestuali alla dichiarazione di impugnazione; il ricorrente ha facoltà di enunciare motivi nuovi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

L'art. 325, pertanto, nel momento in cui individua la disciplina autonoma e specifica dell'ambito, delle modalità e del rito del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di cautela reale, emesse a norma degli artt. 322-bis e 324, confrontandosi con la diversa disciplina del ricorso per cassazione avverso le misure cautelari personali, non richiama il comma 5 dell'art. 311. Questo comma, appunto non richiamato dall'art. 325, contiene l'espressa previsione del rito camerale partecipato, così disponendo: "La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'art. 127".

9

997

7. Secondo risalente insegnamento delle Sezioni Unite (SU sent. n. 4/1990, Serio e sent. n. 14/1993, Lucchetta), anche i ricorsi a norma dell'art. 325 vanno trattati con il rito camerale partecipato (quindi con le forme dell'art. 127).

Questo insegnamento, ovviamente consapevole della ricordata regola generale (secondo cui la trattazione dei ricorsi per cassazione avviene con il rito camerale non partecipato, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 127, quando non sia diversamente stabilito) e della necessità quindi di individuare una norma che, anche nel caso dell'art. 325, deroghi ad essa esplicitamente, rinviene tale norma espressamente derogatoria nel richiamo che l'art. 325, comma 3, opera ai commi 3 e 4 dell'art. 311.

In particolare, l'insegnamento chiarisce che deve considerarsi irrilevante il pur evidenziato mancato richiamo al comma 5 dell'art. 311, perché sarebbe assorbente e sufficiente la previsione, nell'invece richiamato comma 4, della possibilità di presentare motivi nuovi "prima dell'inizio della discussione".

Secondo le risalenti Sezioni Unite è proprio il richiamo anche a tale previsione ("la discussione") che delinea un modulo procedimentale incompatibile con quello dell'art. 611.

8. A giudizio del Collegio questo risalente, pur consolidato, insegnamento merita rivisitazione.

Le relazioni al *Progetto preliminare* ed al *Testo definitivo del codice di procedura penale* non offrono in sostanza contributo alcuno all'individuazione di specifiche intenzioni del legislatore pur rimaste estranee al testo dell'art. 325. L'evidente discrasia presente nell'art. 325 (che disciplinando il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-*bis* e 324 opera un rinvio solo parziale alla normativa afferente le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 309 e 310, richiamando, come detto, i soli commi 3 e 4 dell'art. 311 ma non il comma 5 che, solo, esplicitamente prevede che la decisione della Corte avvenga con le forme dell'art. 127 e in trenta giorni) è stata appunto risolta dalle risalenti Sezioni Unite nel senso di considerare sostanzialmente irrilevante il mancato richiamo anche al comma 5 e di valorizzare, come richiamo avente efficacia sostanzialmente equipollente, il dato della previsione contestuale nel comma 4 circa la possibilità di presentare motivi nuovi fino alla discussione. Con ciò, secondo l'insegnamento, risulterebbe palese la consapevole scelta del legislatore di introdurre, anche per il ricorso in materia di sequestro preventivo, il derogante rito camerale partecipato.

1

99

8.1 Orbene, deve innanzitutto, con rilievo di natura sistematica/valoriale, evidenziarsi che la limitazione del ricorso ex art. 325 alla sola violazione di legge, dopo che i termini della vicenda hanno avuto due valutazioni di merito e legittimità (monocratica e collegiale), manifesta evidentemente una specifica valutazione del legislatore sull'autonomia, comunque sulla oggettiva diversità, delle tematiche dei sequestri di beni rispetto a quelle delle cautele personali.

Ciò significa che le eventuali differenze della disciplina, presenti nella previsione dell'impugnazione con il ricorso per cassazione, vanno apprezzate da tale preliminare e del tutto univoca valutazione legislativa di diversità ed autonomia dei due ambiti (cautela personale e cautela reale). Il che comporta che la ricerca di fonti di deroga alla disciplina, generale e non manifestamente irrazionale, del rito camerale non partecipato deve condurre all'individuazione di norme che non si prestino a interpretazioni alternative o comunque non inequivoche.

8.2 Ciò posto, va osservato che il comma 5 dell'art. 311 contiene due precetti: la decisione deve intervenire entro trenta giorni; la decisione deve essere adottata osservando le forme previste dall'art. 127.

Le Sezioni Unite Serio e Lucchetta 'spezzano' i due precetti, in ciò, ad avviso del Collegio, introducendo un criterio di approccio ermeneutico obiettivamente opinabile.

Infatti, argomentano l'applicabilità del secondo precetto sulla base del riferimento che il richiamato comma 4 opera anche alla facoltà di enunciare i motivi nuovi prima della discussione. Ma escludono l'applicabilità del primo, perché "giustificato nel suo rigore solo per le misure di natura personale".

Questa scissione, tuttavia, finisce con l'indebolire fortemente l'argomento a sostegno dell'insegnamento: il riferimento alla possibilità di presentare motivi nuovi fino alla discussione. Perché, deve essere osservato, la possibilità di presentare i motivi nuovi fino all'udienza e invece non oltre i quindici giorni precedenti, parrebbe trovare giustificazione solo in relazione alla necessità di fissare l'udienza nei trenta giorni dal pervenimento del fascicolo, in un contesto nel quale i tempi ravvicinati possono rendere i cinque giorni previsti dall'art. 127 troppo comprimanti un'efficace possibilità di introdurre argomenti nuovi a sostegno dei motivi già proposti (tale infatti è l'interpretazione consolidata di questa Corte anche sui motivi nuovi ex art. 311). Proprio la brevità dei tempi di trattazione spiega, sul piano sistematico, la possibilità di presentare motivi nuovi fino all'udienza di discussione e la scelta palese (311, comma 5) del rito partecipato. In altri termini, i tempi sono brevissimi,

9

99

Il principio di diritto che potrebbe infatti essere affermato è quello, diverso, dell'applicabilità dell'ordinario rito ex art. 611 anche ai ricorsi proposti, a norma dell'art. 325, avverso ordinanze deliberate ex artt. 322-*bis* e 324.

Questa soluzione interpretativa muove dal principio dell'applicabilità del richiamato comma 4 solo in quanto compatibile con il contestuale mancato richiamo del comma 5.

Il richiamo al comma 4 e il contestuale mancato richiamo del comma 5 (comma 5 che, solo, dà senso al riferimento alla discussione che il comma 4 opera) renderebbero infatti applicabile, del contenuto dell'art. 311 comma 4, la sola previsione espressa dell'onere del ricorrente di proporre contestualmente la dichiarazione di impugnazione ed i motivi.

Né potrebbe dirsi che si tratti di un richiamo inutile perché tale previsione si limiterebbe a confermare la regola generale posta dall'art. 581 cod. proc. pen. in materia di proposizione delle impugnazioni. Basta in proposito osservare che il fatto che il legislatore abbia inteso esplicitamente confermare il principio della presentazione congiunta di dichiarazione e motivi di ricorso anche alla procedura cautelare (sia personale che reale) ha una sua autonoma e pertinente ragione, proprio con riferimento alla invece peculiare disciplina dell'istanza di riesame, che prevede la possibilità di presentare la richiesta anche senza indicazione congiunta

dei motivi. Con la regola del comma 4, quindi, il legislatore ha inteso consapevolmente ribadire che ciò che è consentito nel merito (dichiarazione di impugnazione autonoma rispetto ai motivi) non è possibile per il giudizio di legittimità.

Per il resto, si applicherebbe la disciplina dell'art. 611, con avviso almeno trenta giorni prima della data dell'udienza (termine tra l'altro sempre rinunciabile dall'interessato che abbia interesse ad una pronta definizione del ricorso, comunque non garantita dalla soluzione insegnata dalle Sezioni Unite Serio e Lucchetta, che hanno appunto escluso l'applicabilità del termine dei trenta giorni previsto solo dal comma 5) e proposizione dei motivi nuovi nei quindici giorni precedenti, con repliche entro i cinque giorni.

Una diversa possibile soluzione, che estenda l'ambito della compatibilità anche alla presentazione dei motivi nuovi fino all'udienza, pur non partecipata (muovendo da una lettura del richiamo alla 'discussione' in termini appunto di 'udienza', quale momento della deliberazione), si presterebbe invece al rilievo che, in tal modo, si determinerebbe una violazione del contraddittorio tra le parti. Mentre infatti la completa osservanza della disciplina dell'art. 611 permette a tutte le parti di interloquire, conoscere l'interloquazione altrui e replicare, la possibilità per la parte

9

997

ricorrente di proporre motivi nuovi fino al giorno dell'udienza priverebbe la controparte di ogni possibilità di contraddire.

9. Poiché l'orientamento giurisprudenziale che il Collegio ritiene di sottoporre a critica è invece del tutto consolidato, si impone l'immediata rimessione alle Sezioni Unite della Corte, per evitare le incertezze applicative che potrebbero seguire una odierna formale deliberazione in senso contrario all'indirizzo consolidato.

Va quindi rimessa alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., la soluzione della seguente questione di diritto : "Se il rito da seguire in caso di ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 325 cod. proc. pen. deve svolgersi nel rispetto delle forme previste dall'art. 611 o dall'art. 127".


PQM

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso, il 15.09.2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Carlo Citterio



IL PRESIDENTE

Giovanni Conti

